

**ANAC DEMOLISCE LA DELIBERA 32/2015 con pronunce successive (ma anche precedenti)**

<b>TESI ANAC</b>	<b>Conclusioni istruttorie 21.7.14</b>	<b>Audizione Consiglio 17.12.15</b>	<b>Determina 3/2015 25.2.2021</b>	<b>Delibera 32/2015 30.4.15</b>	<b>Delibera 58/2015 22.7.15</b>	<b>Delibera 21/2017 8.1.17</b>	<b>Linee Guida n.7 20.9.17</b>
<b>Corretta interpretazione dell'art. 33, comma 3 bis, d.lgs. 263/2006 (accordo consortile no TUEL)</b>					 1		
<b>Rispetto obbligo limitazione territoriale dell'operatività territoriale della Centrale</b>					 2		
<b>Legittimità della presenza nella Società dell'Associazione ASMEL in quanto struttura privatistica</b>						 3	
<b>Legittimità dei servizi rivolti ai comuni associati ASMEL, con partecipazione indiretta e non diretta alla Centrale</b>							 4

(1) La delibera ANAC 58/2015 ha riconosciuto legittimo l'accordo consortile, senza alcun richiamo al TUEL, approvato da altra Centrale di Committenza. Ad majora, nel corso dell'audizione, il Presidente Cantone aveva già dichiarata superata detta contestazione.

(2) La delibera ANAC ha riconosciuto legittima l'operatività di altra Centrale di Committenza operante senza limiti territoriali in tutt'Italia, esattamente come ASMEL Consortile. Ad majora, con la determinazione n.3 del 25/02/2015 e dunque ben prima della delibera 32/2015, l'Autorità aveva affermato testualmente: "non si ravvisano elementi normativi che limitino territorialmente la formazione delle unioni di comuni ovvero degli accordi consortili tra gli stessi". La delibera 32/2015 avrebbe dunque dovuto dar conto di detta pronuncia precedente rappresentando le motivazioni che avevano portato l'Autorità ad esprimersi in modo diametralmente opposto.

(3) La delibera ANAC n. 21/2017 ha affermato che le Associazioni di Comuni vadano inquadrare come amministrazioni pubbliche.

(4) Con le linee guida n. 7 del 20/9/2017, l'Autorità ha riconosciuto la legittimità dell'erogazione di servizi anche a Comuni partecipanti in via indiretta. Una legittimità già stata affermata da giurisprudenza costante negli ultimi 20 anni. E ribadita esplicitamente dal TUSP, Testo Unico Società Partecipate.